

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 74/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Adele Nunnari e dalla Sig.ra Antonella Sansoni, si è riunito il 28 aprile e ha assunto le seguenti decisioni:

“

**(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (all'epoca dei fatti non tesserato per la società ASD ARL Città Di Giulianova 1924, ma nel cui interesse svolgeva l'attività) e la SOCIETA' ASD ARL CITTA' DI GIULIANOVA 1924. - (nota n.7951/338pf15-16/GT/dl del 8.2.2016).**

Con provvedimento dell'8 febbraio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Moris Carrozziari, all'epoca dei fatti non tesserato per la Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, ma nel cui interesse, ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 del C.G.S., svolgeva l'attività, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 3 comma 1 del C.G.S., per aver favorito, e comunque non ostacolato, il compimento, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette ad intimidire e minacciare il calciatore della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, Sig. Rossetti Vittorio, con la conseguenza che, a seguito di tali condotte, si determinava l'allontanamento dalla squadra del tesserato e la risoluzione del relativo contratto economico, nonché la lesione della sua dignità professionale e personale.

2) La Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al Signor Carrozziari il quale, come sopra detto, svolgeva attività nell'interesse della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924, ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il Signor Moris Carrozziari presentava una memoria difensiva, con la quale il deferito respingeva ogni addebito, eccepiva l'assoluta infondatezza del deferimento e affermava la sua estraneità ai fatti oggetto della contestazione. Egli dichiarava di essere venuto a conoscenza del fatto soltanto in un momento successivo all'incontro. Eccepiva, inoltre, la mancanza di nesso di causalità tra l'episodio oggetto del deferimento e la rescissione (*rectius* risoluzione) del contratto tra il Rossetti e la Società. Affermava il Carrozziari che non l'episodio discusso, bensì un reiterato comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore e i diversi provvedimenti disciplinari a suo carico determinavano la risoluzione del contratto con la A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924. Il deferito, pertanto, chiedeva in via principale il proscioglimento; in via subordinata la riduzione della sanzione ai minimi edittali previsti dalla normativa Federale o la valutazione della possibilità di addivenire ad un patteggiamento.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Moris Carrozzeri dodici mesi di inibizione; nei confronti della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924 3.000 euro di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: dagli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 15-16, avente ad oggetto: "*Accertamenti in merito a circostanze, riportate da Organi di Stampa in data 9.10.2015, relative ad un'irruzione da parte di alcuni tifosi nell'albergo in cui alloggiava la Società Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924 all'indomani della gara Folgore Veregra – Giulianova (Serie D, Girone F) del 4.10.2015 terminata 2-0 (Senza Protocollo Notizia Stampa del 9.10.2015)*", dalle indagini svolte, dalle deposizioni rese e dalla documentazione acquisita, non è stato possibile provare e di conseguenza ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Moris Carrozzeri abbia favorito, e comunque non ostacolato, il compimento, da parte di alcuni esponenti della tifoseria locale, di più azioni dirette a intimidire e minacciare il calciatore della società, Sig. Rossetti Vittorio. Quest'ultimo nell'audizione resa nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, riferisce di non avere la certezza che il Carrozzeri abbia o meno spinto i tifosi a compiere tale azione. Alla luce di quanto sopra detto, non si ravvisano pertanto elementi idonei a configurare un comportamento antiregolamentare a carico dei deferiti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, respinge il deferimento proposto nei confronti del Signor Moris Carrozzeri e della Società A.S.D. ARL Città di Giulianova 1924 e proscioglie i deferiti da ogni addebito.

**(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHELI (Presidente e legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 SRL) e la SOCIETA' U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL. - (nota n.7955/883pf14-15/LG/pp del 25.2.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 25 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Micheli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 srl per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Andrea Micheli della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i predetti deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

## P.Q.M.

commina al signor Andrea Micheli l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società U.S. Pergolettese 1932 srl l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

**(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO MUSSO (all'epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della società Vallee D'Aoste SSD ARL) e la SOCIETA' VALLEE D'AOSTE SSD ARL. - (nota n.7984/882pf14-15/LG/pp del 9.2.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 25 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Corrado Musso - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Vice Presidente e legale rappresentante della società Vallee D'Aoste SSD ARL - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 2) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la copia del verbale dell'assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Corrado Musso della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

## PQM

commina al Signor Corrado Musso l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Vallee D'Aoste SSD ARL l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

**(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MELLONI (Presidente e legale rappresentante della società Pol. Olympia Agnonese) e la SOCIETA' POL. OLYMPIA AGNONESE ASD. - (nota n.8065/881pf14-15/LG/pp del 10.2.2016).**

Alla riunione odierna, la Procura Federale e il sig. Antonio Melloni e la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Antonio Melloni e la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Melloni, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti);*

*pena base per la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00= (mille), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS fino ad euro 667,00= (seicentosessantasette);*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*

*L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

*inibizione di giorni 20 (venti) per il Antonio Melloni;*

*ammenda di euro 667,00= (seicentosessantasette) per la società Polisportiva Olympia Agnonese ASD;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."*

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMMIERI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. Chieti Calcio SRL). - (nota n.8553/960pf14-15/LG/dl del 19.2.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 19 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Gammieri, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società S.S. Chieti Calcio srl.- per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento nei confronti del Signor Antonio Gammieri, con applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni trenta;
- rilevato che il predetto ha omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuta congrua la richiesta della Procura Federale;

**P.Q.M.**

commina al Signor Antonio Gammieri l'inibizione di giorni 30 (trenta).

**(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (in qualità di responsabile e del settore giovanile rappresentante dell'U.S. Avellino). - (nota n.8551/164pf15-16/AM/SP/ma del 19.2.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale sezione Disciplinare, vista l'istanza di differimento ad altra data della riunione odierna formulata dal difensore dei deferiti, motivata per l'impossibilità a comparire per pregressi impegni professionali, sentita la Procura Federale che nulla oppone,

**P.Q.M.**

differisce il dibattimento alla riunione del 5 maggio 2016 alle ore 15,30.

**(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO SPAGNOLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. A R.L.) E LA SOCIETA' IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L.. - (nota n.8577/902pf14-15/LG/dl del 22.2.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 29 febbraio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Lorenzo Spagnoli - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. ARL per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la dovuta fidejussione bancaria a prima richiesta, con scadenza 11.07.2015, per un importo di Euro 31/mila;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Lorenzo Spagnoli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i prefati deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

**P.Q.M.**

commina al Signor Lorenzo Spagnoli l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società Imolese Calcio 1919 S.S.D. ARL l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

**(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO TRAVERSO (Presidente e legale rappresentante della società USD Novese S.R.L.) E LA SOCIETA' USD NOVESE S.R.L.. - (nota n.8632/905pf14-15/LG/dl del 23.2.2016).**

La Procura Federale, con atto del 29 febbraio 2016, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Renato Traverso, all'epoca del fatto Presidente della USD Novese srl, partecipante al Campionato Interregionale Serie D stagione sportiva 2014/2015, nonché la stessa USD Novese srl, a cui ha contestato al Traverso la violazione dell'art. 10 comma terzo bis CGS in relazione al punto 9 pag. 4 del CU n. 138 del 26 maggio 2014 della LND ed alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma primo CGS per l'inadempimento contestato al proprio presidente.

Era accaduto che la Società, entro i termini della normativa sugli adempimenti per l'iscrizione al detto campionato, non aveva presentato la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato *on-line*, che doveva essere rilasciata dall'ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le società che avevano stipulato convenzione con gli enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la detta dichiarazione sottoscritta dalla società con allegata copia della convenzione.

L'inadempimento degli attuali deferiti era stato segnalato dalla CO.VI.SO.D. alla Procura Federale con nota del 30 marzo 2015 ("*mancaza disponibilità campo conforme punto 9 CU n. 138/2014*").

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il sig. Renato Traverso, ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la USD Novese srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta provato che la Società non ha correttamente ottemperato all'adempimento di che trattasi, sicchè devono essere applicate le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che corrispondono per la Società alla pena edittale di cui alla normativa sugli adempimenti per la iscrizione al campionato (€ 1.000,00 per ogni inadempimento) e per il legale rappresentante della stessa a quella derivante non dall'art. 10 comma 3 bis CGS, bensì all'altra di cui all'art. 19 comma 1 h) stesso Codice, quantificata secondo equità.

P.Q.M.

accoglie il deferimento; infligge al sig. Renato Traverso, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla USD Novese srl l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

**(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO FIORENTINO (Vice-Presidente ACD Nardò) E LA SOCIETA' ACD NARDO'. - (nota n.8895/337pf15-16/GT/dl del 29.2.2016).**

Alla riunione odierna, la Procura Federale e il sig. Maurizio Fiorentino e la società A.C.D. Nardo', tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Maurizio Fiorentino e la società A.C.D. Nardo’, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Fiorentino, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la società A.C.D. Nardo’, sanzione dell’ammenda di euro 150,00= (centocinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS fino ad euro 100,00= (cento);*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*

*L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*

*Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:*

*inibizione di giorni 20 (venti) per Maurizio Fiorentino;*

*ammenda di euro 100,00= (cento) per la società A.C.D. Nardo’ ;*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”*

**Il Presidente f.f. del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Valentino Fedeli

“

**Pubblicato in Roma il 2 maggio 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio